

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TESTA**

Modifiche ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, 5 ottobre 2000, n. 334, e 19 marzo 2001, n. 69, in materia di cause di esclusione dalle procedure di avanzamento per il personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato

*Presentata il 21 novembre 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta « legge Nordio »), sono state introdotte modifiche rilevanti all’articolo 1051 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello specifico nella parte che reca disposizioni in materia di incidenza dei provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari, da intendere quale progressione di grado della carriera militare. Le forme di avanzamento hanno caratteristiche particolari per ciascuna categoria di militari e dipendono da criteri di anzianità, di scelta, per meriti eccezionali o per concorso. Per poter essere promosso, il personale è inserito in apposite aliquote di valutazione in cui sono iscritti tutti coloro che alla data di formazione delle stesse soddisfino i requisiti richiesti, tra cui, ad esempio, l’assolvimento

dei periodi di comando o attribuzioni specifici, periodi minimi di servizio eccetera.

Il testo precedente alla modifica prevedeva, tra le cause di esclusione dall’aliquota di avanzamento o dalla valutazione per l’avanzamento del personale militare, il mero rinvio a giudizio o l’ammissione a riti alternativi per delitto non colposo.

L’articolo 7 della « legge Nordio », modificando la disciplina contenuta nell’articolo 1051, comma 2, del summenzionato codice, ha limitato notevolmente le ipotesi in cui un militare, sottoposto a procedimento penale, possa essere escluso dalle procedure di valutazione ai fini dell’avanzamento di carriera: allo stato attuale, infatti, è previsto che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

La nuova previsione tende, in sostanza, a riequilibrare il difficile bilanciamento fra l'interesse pubblico, consistente nella necessità di limitare gli effetti negativi di una eventuale successiva condanna, e le legittime aspettative degli interessati, troppo spesso sacrificate per molti anni a causa di procedimenti penali che, nella maggioranza dei casi, si concludono con una sentenza di assoluzione. In altri termini, stante la sussistenza del più generale principio di non colpevolezza, è stato previsto che tale invasivo provvedimento, ovvero l'esclusione dall'avanzamento, debba intervenire in presenza quantomeno di una condanna di primo grado, cioè nei casi in cui, pur non essendosi raggiunta una sentenza definitiva, vi sia stato un primo vaglio di natura processuale dell'intera vicenda.

La *ratio* di tale modifica, dunque, risiede nel fatto che, prima di uno di questi provvedimenti, benché non definitivi, non appare giustificabile una limitazione delle prospettive di carriera del militare.

Tale nuovo principio, però, essendo inserito nel codice dell'ordinamento militare, è applicabile solo al personale appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, lasciando fuori, di conseguenza, il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, la cui disciplina si trova rispettivamente nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Gli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 55, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo

n. 199 del 1995, infatti, prevedono che gli appuntati, i finanziari, gli ispettori e i sovrintendenti rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo siano esclusi dalle aliquote di valutazione.

Allo stesso modo, a norma dell'articolo 61, comma 1, e dell'articolo 68, comma 10, del decreto legislativo n. 334 del 2000, il personale direttivo e dirigente e il personale non direttivo della Polizia di Stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi è sospeso dagli scrutini di promozione.

Allo stato dell'arte, dunque, non è possibile applicare la normativa di favore prevista per i militari anche nei confronti del personale della Guardia di finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, per i quali, non essendo stata toccata la normativa di riferimento dalla « legge Nordio », l'esclusione dalle procedure di valutazione ai fini dell'avanzamento di carriera continua ad essere prevista per il semplice rinvio a giudizio o per l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo, generando una disparità di trattamento fra le varie categorie di personale « in divisa ». La differenza, inoltre, è ancora più marcata se si considera che il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è a tutti gli effetti personale militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria.

La presente proposta di legge, in conclusione, è finalizzata ad uniformare la disciplina relativa all'avanzamento del personale appartenente al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile alla nuova disciplina relativa all'avanzamento del personale militare introdotta dalla legge n. 114 del 2024.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)*

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) destinatario, per delitto non colposo, di sentenza di condanna in primo grado ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

b) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) destinatari, per delitto non colposo, di sentenza di condanna in primo grado ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69)*

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole: « rinviato a giudizio per delitto non colposo, o » sono sostituite dalle seguenti: « nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o sia stato emesso decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa, o che sia ».

### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)*

1. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le

parole da: « rinvio a giudizio » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o sia stato emesso decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

